



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 Luglio 2005 n.212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.”

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO l’Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della sopracitata Legge 03.05.1999, n. 124, per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA l'O.M. n. 88 del 16/05/2024 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2024/2025 – 2025/2026";

VISTO l'Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 concernente "Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA la domanda di inserimento della docente DE GRANDI ROBERTA nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, valevoli per il biennio 2024-26, in 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) – 2^a fascia CDC AM01 (ex-A001) presentata in data 03/06/2024;

VISTE le graduatorie GPS provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di PARMA – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 pubblicate con proprio provvedimento prot.n. 5851 del 15/07/2025, integrate e rettificcate con provvedimenti prot.n. 6363 del 01/08/2025 e prot.n. 6875 del 27/08/2025;

VISTA l'O.M. n. 27 del 16/02/2026 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2026/2027 – 2027/2028";

VISTO l'Ordinanza Ministeriale n. 8082 del 03 marzo 2026 concernente "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" indicazioni sulla valutazione;

VISTA la domanda di inserimento della docente DE GRANDI ROBERTA nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, valevoli per il biennio 2026-28, in 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) – 1^a fascia CDC AM01 (ex-A001) presentata in data 27/02/2026;

ESAMINATE le dichiarazioni rese dall'aspirante in ordine al possesso del titolo di accesso in entrambe le istanze di inserimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, per il biennio AA.SS. 2024-2026 per le CdC AM01 e AS01 2^a fascia e per il biennio AA.SS. 26-28 per le CdC AM01 1^a fascia e AS01 2^a fascia;

VERIFICATO che il titolo di accesso per la 1^a fascia CdC AM01 è costituito dall' Abilitazione conseguita ad esito della frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

VERIFICATO che il titolo di accesso per la 2^a fascia AM01 biennio AA.SS. 24-26 e 2^a fascia AS01 biennio AA.SS.24-26 e AA.SS.26-28 è costituito da diploma accademico di II livello in Scenografia conseguito in data 28/09/2013 presso l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento;

CONSIDERATO che l'aspirante ha dichiarato nella sezione TAB4-B1 della domanda presentata per il biennio AA.SS. 26-28 *"Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1"* di essere in possesso del diploma accademico di secondo livello in *"Scenografia"* conseguito presso l'Accademia di Belle Arti *"Michelangelo"* di Agrigento in data 28/09/2013;

TENUTO CONTO che il dichiarato diploma di secondo livello in *"diploma accademico di secondo livello in "Scenografia"* conseguito presso l'Accademia di Belle Arti *"Michelangelo"* di Agrigento in data 28/09/2013, è stato propedeutico per l'iscrizione ai percorsi di abilitazione per il conseguimento del titolo valido per l'inserimento in 1^a fascia GPS AA.SS. 26-28 CdC AM01;

TENUTO CONTO che il diploma di secondo livello in *"Scenografia"* conseguito in data 28/09/2013 presso l'Accademia di Belle Arti *"Michelangelo"* di Agrigento è stato già dichiarato dall'aspirante quale titolo di accesso nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, valevoli per il biennio 2024-26, per la 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) e per la 2^a fascia CDC AM01 (ex-A001), congiuntamente al possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

RILEVATO che la docente suindicata ha dichiarato di aver conseguito l'abilitazione sulla CdC AM01 attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

VISTO il Decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione ai titoli accademici di I livello rilasciati dall'Accademia delle Belle Arti Michelangelo ha revocato l'accreditamento, stabilendo la perdita per l'Accademia di Belle arti *"Michelangelo"* di Agrigento del requisito soggettivo di istituzione autorizzata ex. Art. 11 del d.P.R. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello decreto ministeriale stesso, riconoscendo, a tutti gli effetti di legge, i titoli accademici di primo livello conseguiti nei corsi di *"Pittura"* (DAPLO1), *"Scultura"* (DAPLO2), *"Decorazione"* (DAPLO3) e *"Scenografia"* (DAPLO5) anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché i diplomi da conseguire dagli studenti iscritti ai suddetti corsi, ai quali lo stesso decreto ha garantito la conclusione del percorso di studi e il conseguimento del relativo titolo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 78 del 2018;

VERIFICATO che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con propria nota n. 6740 del 13/04/2023, avente ad oggetto *"titoli culturali conseguiti presso l'Accademia di belle Arti "Michelangelo" di Agrigento"*, trasmessa alla stessa Accademia di Belle Arti *"Michelangelo"* di Agrigento, con specifico riferimento ai titoli accademici di II livello rilasciati dalla suddetta Accademia, ha stabilito che l'Ente non detiene alcuna autorizzazione ministeriale di natura generale al rilascio dei diplomi accademici di secondo livello, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

VERIFICATO che la docente suindicata ha dichiarato di essere in possesso di un certificato di diploma accademico di II° livello in scenografia conseguito in data 28/09/2013 presso l'Accademia di belle Arti "Michelangelo" di Agrigento

TENUTO CONTO che l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento non ha mai detenuto un'autorizzazione ministeriale al rilascio di diplomi accademici di II° livello, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, come stabilito nella nota 6740 del 13/04/2023 e ulteriormente ribadito con nota prot. 11159 del 22-12-2025 da parte dell'Ufficio IV Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica del Ministero dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che il diploma accademico di II livello è requisito di accesso all'insegnamento delle CdC AS01 (ex-A017), CdC AM01 (ex-A001), ai sensi e per gli effetti del DM 259/17 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che, per le motivazioni suindicate, il diploma di II livello in scenografia conseguito dalla docente De Grandi Roberta in data 28/09/2013 presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento non può essere riconosciuto valido;

RILEVATO che il suindicato diploma accademico di II livello in scenografia, risultato privo di validità, è stato utilizzato dalla docente De Grandi Roberta quale titolo di accesso per i percorsi abilitanti necessari per l'inserimento in 1^ fascia GPS AA.SS. 26-28 nelle CdC AM01 con conseguente ricaduta sulla validità della Abilitazione conseguita e sull'inserimento in 2^ fascia AS01;

CONSIDERATO l'esito negativo della valutazione dei titoli di accesso per le classi di concorso AS01 (ex A017) (1^e 2^ Fascia), AM01(ex-A001) (1^ e 2^ Fascia);

RILEVATO che la docente De Grandi Roberta, per l'A.S. 2025-2026, è stata individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 30/06/2026, sulla CdC AM01, presso la scuola secondaria di I° grado dell'IC Val Cenò Bardi di Parma, giusto prot. n. 7055 del 01/09/2025;

VISTO il proprio provvedimento di avvio del procedimento prot.n. 4701 del 22/05/2026 finalizzato all'esclusione della docente De Grandi Roberta dalla 2^ Fascia GPS AA.SS. 24-26 della Provincia di Parma per la CdC AS01 (ex-A017), per la CdC AM01 (ex-A001) perché priva di un titolo valido per l'accesso alle Graduatorie Provinciali AA.SS. 24-26 e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. 88 del 16/05/2024, valevoli per il biennio 2024-26, poiché risultata essere in possesso di un titolo di accesso non valido ed alla conseguente revoca dell'individuazione di cui al prot. n. 7055 del 01/09/2025 per il conferimento di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 30/6/2026 sulla CdC AM01, presso l'IC di Val Cenò Bardi di Parma;

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dalla docente De Grandi Roberta assunte a nostro prot. n. 5310 del 09/06/2026;

RILEVATO che l'abilitazione ottenuta sulle CdC AM01 (ex A001) e AS01 (ex A017) necessita del precedente possesso di titolo valido di II livello da parte della docente De Grandi Roberta;

ACCERTATO che il diploma di II livello in Scenografia posseduto dalla docente De Grandi Roberta conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data 29/09/2013 è stato

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

rilasciato in assenza di un'autorizzazione in capo all'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento al rilascio di diplomi accademici di II livello, e, di conseguenza, il diploma di II livello in Scenografia posseduto dalla docente De Grandi Roberta non risulta essere titolo valido per l'accesso alle Graduatorie Provinciali AA.SS. 26-28. e alle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. 27 del 16/02/2026, valevoli per il biennio 2026-28 per le CdC AS01 (ex A017) (1^a e 2^a Fascia), AM01(ex-A001) (1^a e 2^a Fascia);

ATTESO che le controdeduzioni pervenute non risultano ostative all'assunzione dei provvedimenti predetti;

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di autotutela ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa e la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio nelle GPS di Parma nonché la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;

VISTI gli artt. 8, commi 7, 8 e 9 e art. 9, dell'O.M. n. 88/2024;

VISTO l'art. 3 dell'O.M. n. 27/2026, relativo alla dichiarazione dei titoli e dei servizi posseduti dagli aspiranti;

VISTO l'art. 7 dell'O.M. n. 27/2026, relativo ai requisiti generali e specifici di ammissione e alle modalità di presentazione delle istanze;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 27/2026, secondo cui l'aspirante privo dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie;

VISTO l'art. 8 dell'O.M. n. 27/2026, relativo ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti e ai conseguenti provvedimenti di rettifica del punteggio o di esclusione;

VISTE le Tabelle di valutazione dei titoli allegate all'O.M. n. 88/2024;

VISTE le Tabelle di valutazione dei titoli allegate all'O.M. n. 27/2026;

DISPONE

Per le motivazioni citate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata:

ART 1. L'esclusione della docente De Grandi Roberta dalla 2^a Fascia GPS AA.SS. 24-26 della Provincia di Parma per la CdC AS01 (ex-A017), per la CdC AM01 (ex-A001) perché priva di un titolo valido per l'accesso;

ART 2. per l'effetto dell'art. 1, la revoca dell'individuazione di cui al prot. n 7055 del 01/09/2025 della docente DE GRANDI ROBERTA per il conferimento di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 30/6/2026, per l'a.s. 2025/2026, sulla CdC AM01, presso l'IC Val Ceno Bardi di Parma

Art. 3 per l'effetto dell'art.1, l'esclusione della docente De Grandi Roberta dalla 1^a Fascia per la CdC AM01 (ex-A001) e dalla 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) GPS AA.SS. 26-28 della Provincia di Parma, perché priva di un titolo valido per l'accesso.

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

ART. 4 Il Dirigente scolastico provvederà alla immediata risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia secondo cui il servizio prestato fino a questo momento dalla docente è valido ai soli fini economici e non giuridici.

ART. 4 Il presente provvedimento che viene pubblicato all'albo online di questo ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è inviato, altresì, alla casella di posta elettronica indicata dal candidato all'atto di candidatura del concorso in oggetto.

ART. 5 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dall'ordinamento vigente, nei termini e con le modalità di legge.

IL DIRIGENTE
Andrea Grossi

Dirigente: Andrea Grossi Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo
--